



Scheda informativa

Promozione proprietà di abitazioni (PPA)

Il prelievo anticipato

Per finanziare l'acquisto di un'abitazione ad uso proprio, la persona assicurata può chiedere il versamento parziale o totale del suo secondo pilastro. È possibile eseguire un prelievo anticipato solamente per finanziare l'abitazione primaria (casa o appartamento), mentre è escluso il finanziamento di una residenza secondaria.

Il prelievo anticipato può essere utilizzato:

- per l'acquisto o la costruzione di una proprietà d'abitazione;
- per la restituzione di un prestito ipotecario gravante l'abitazione primaria;
- per l'acquisizione di partecipazioni a proprietà d'abitazioni;

Inoltre, è possibile prelevare anticipatamente anche per finanziare dei lavori di ristrutturazione che conferiscono un plusvalore all'abitazione primaria.

Importo minimo di prelievo

L'importo minimo del prelievo anticipato è di CHF 20'000.

Conseguenze del prelievo

Il prelievo anticipato ha quale conseguenza la diminuzione dell'ammontare del capitale di vecchiaia disponibile e delle eventuali prestazioni che ne derivano.

In caso di decesso il relativo capitale a disposizione degli eredi viene generalmente ridotto dell'importo prelevato anticipatamente. Ulteriori informazioni sono reperibili sul Regolamento FEOC.

Limitazioni

È possibile eseguire un prelievo anticipato ogni cinque anni.

Le persone assicurate di oltre 50 anni possono prelevare al massimo la prestazione di libero passaggio a cui avrebbero avuto diritto all'età di 50 anni oppure la metà della prestazione di libero passaggio cui hanno diritto al momento del prelievo.

In caso di comproprietà, l'importo prelevabile viene ponderato in base alla quota di comproprietà. Il prelievo anticipato è consentito solo per la propria quota di comproprietà.

Il prelievo viene concesso fino a tre anni prima del raggiungimento dell'età di pensionamento ordinario.

Gli assicurati invalidi o pensionati non possono far valere il diritto al versamento anticipato.

Spese amministrative

La partecipazione alle spese amministrative per una pratica di prelievo è di CHF 250.--. L'importo viene fatturato al momento dell'accettazione della domanda.

Obbligo di rimborso

La persona assicurata deve rimborsare l'importo precedentemente prelevato per finanziare la sua abitazione primaria se l'abitazione viene venduta o se i diritti equivalenti economicamente a un'alienazione vengono concessi sull'alloggio in proprietà.

Rimborso volontario

L'assicurato può rimborsare in ogni momento l'importo prelevato per finanziare la sua abitazione, al più tardi fino all'età di pensionamento ordinario, purché non sia al beneficio delle prestazioni di pensionamento anticipato del Fondo, fino al sopraggiungimento di un altro caso di previdenza oppure fino al pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio. L'importo minimo di un rimborso è di CHF 10'000.

Aspetti fiscali

Il Fondo di previdenza per il personale EOC notifica il prelievo anticipato all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) entro trenta giorni dal pagamento del capitale tramite l'apposito modulo di notifica. Le imposte dovute (incl. eventuali imposte alla fonte) sono a carico della persona assicurata.

Tempistiche

Ritenuto che la domanda venga presentata con tutta la documentazione necessaria, il tempo medio di evasione di una pratica di promozione dell'abitazione primaria è generalmente di circa due mesi. Tuttavia, secondo l'art. 57 cpv. 6 del proprio Regolamento, il FEOC dispone di un termine di sei mesi per effettuare il versamento.

Costituzione in pegno

Fino a 3 anni prima del pensionamento ordinario, a condizione che non sia già al beneficio di una rendita di pensionamento anticipato o d'invalidità, l'assicurato può costituire in pegno al massimo la prestazione di libero passaggio alla quale avrebbe diritto.



Disposizioni e riferimenti di legge

- Art. 57 Regolamento Fondo di previdenza per il personale EOC (FEOC)
- Art. 58 Regolamento Fondo di previdenza per il personale EOC (FEOC)
- Art. 30a - 30g Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)
- Art. 331d Codice delle obbligazioni (CO)
- Art. 331e Codice delle obbligazioni (CO)
- Ordinanza sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA).

Le informazioni riportate nel presente documento sono indirizzate agli affiliati del FEOC e non sono in nessun modo vincolanti. In questo senso si rimanda alle rispettive leggi in vigore e al Regolamento FEOC.